



ALLEGATO "A"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

'OFFICINE C.R.O.M.A.'

ART.1 - Costituzione, sede, durata e scopi

1. Nello spirito della Costituzione (art. 18) , ai sensi degli art. 36 ss. c.c. e della legge del 7 dicembre 2000 n° 383 è costituita in data odierna, l'associazione di promozione sociale "OFFICINE C.R.O.M.A.", con sede legale in Via di Terzolle n° 35 Firenze.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

L'Associazione, che non ha fine di lucro, si pone come obiettivo quello di promuovere la musica e l'arte in genere e di sostenere iniziative di promozione culturale volte alla diffusione delle medesime direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o con enti pubblici o privati.

In particolare l'Associazione si pone l'obiettivo di:

- a) Promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e attività sociali che hanno come obiettivo la creazione e la diffusione dell'arte in ogni sua forma espressiva: la musica, le arti visive, la fotografia, il cinema, la letteratura, il teatro, la danza, l'uso creativo dei mezzi multimediali e tutto quello che si può considerare comunicazione, intesa anche come scambio di esperienze tra le persone e tra i popoli per un crescente sviluppo della cultura e della pace.

- b) Diffondere la conoscenza degli artisti associati e della produzione artistica dei medesimi attraverso qualsiasi mezzo riconosciuto legalmente, in particolare: diffusione di pubblicazioni di qualsiasi tipo e materiale audio-musicale, multimediale e anche tramite l'utilizzo di Internet.
- c) Favorire l'autoistruzione, la formazione e la collaborazione tra gli associati per un utile scambio di conoscenze e in particolare: costituzione di laboratori sperimentali, artigiani e didattici in cui gli associati abbiano modo di confrontare direttamente le loro esperienze pratiche e teoriche nonché esperienze educative e terapeutiche attraverso le varie forme artistiche.
- d) Stimolare le relazioni e la collaborazione tra i vari soci impegnati nelle diverse forme espressive dell'arte in modo da favorire la realizzazione di progetti interdisciplinari, multietnici e multiculturali.
- e) Favorire la collaborazione con enti no-profit e istituzioni pubbliche internazionali, nazionali, locali e enti privati per progettare ed attuare gli interventi più opportuni che realizzino le finalità dell'associazione.
- f) Fornire consulenze, formazione, assistenza qualificata, materiale documentativo ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività artistiche consone con i fini stessi dell'associazione.

g) Mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e ogni documento utile allo svolgimento e allo sviluppo delle attività degli associati;

h) Allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative anche non organizzate primariamente dall'associazione stessa ma che abbiano come protagonisti artisti le cui forme espressive siano comunque aderenti ai fini dell'associazione.

i) Realizzare mostre ed allestimenti museali, gestire spazi polifunzionali e tutto quello che concerne l'organizzazione logistica, la conservazione e l'esposizione delle opere degli associati.

L'Associazione è tenuta, inoltre, a ricercare e stabilire forme di collegamento e di coordinamento con altre Associazioni attive in ambito locale, nazionale ed internazionale. L'Associazione infine potrà stringere rapporti con altri Enti ed Associazioni che vorranno partecipare alle iniziative in qualità di sponsor, collaboratori ecc. .

ART.2 Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione è aperta alle persone fisiche (cittadini italiani e stranieri), purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno di età oppure minori previo consenso dei genitori, che sono interessate all'attuazione degli scopi dell'Associazione.



Deve essere presentata la domanda d'ammissione, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello Statuto. E' compito del consiglio direttivo o di almeno uno dei consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione in merito alla domanda di ammissione. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso al Presidente.

Su tale ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per :

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento delle quote stabilite dall'Assemblea;
- attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con le attività deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea dell'Associazione.

Il titolo onorifico di soci fondatori viene attribuito a coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

ART. 3 Diritti ed obblighi degli associati.

1. Diritti: gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare, di essere eletti nel consiglio direttivo, di

ricevere i rendiconti annuali, di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione, fatta eccezione nel caso di membro del consiglio direttivo: tale recesso deve essere comunque approvato dal consiglio direttivo stesso. Tale socio è tenuto a presentare un suo sostituto che potrebbe succedergli nei compiti affidati. Tale sostituto deve essere approvato dal consiglio direttivo.

2 Obblighi: gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, di versare le quote sociali nell'ammontare stabilito dall'Assemblea e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea e dal consiglio direttivo.

ART. 4 Organi dell'associazione.

1. Sono organi dell'Associazione :

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

ART. 5 Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

L'assemblea dei soci è straordinaria quando l'argomento del giorno concerne modifiche al presente statuto o lo scioglimento dell'associazione; in tutti gli altri casi l'assemblea è ordinaria.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) approvare le direttive relative ai programmi annuali di attività dell'associazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) eleggere i membri del consiglio direttivo;
- e) stabilire e/o modificare l'ammontare delle quote associative;
- f) discutere ed approvare eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che la convoca, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritenga necessario.

L'Assemblea viene convocata mediante lettera, avviso o via e-mail. Tale convocazione conterrà l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l'elencazione degli argomenti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci i quali dovranno altresì indicare i punti all'ordine del giorno. In tal caso il consiglio direttivo deve provvedere alla convocazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta nei 30 giorni successivi.

In sede di prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto al voto e,

con qualsiasi numero dei presenti in seconda convocazione, che può aver luogo almeno 24 ore dopo.

L'Assemblea nomina fra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della riunione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In ordine al voto in assemblea degli amministratori si applica la disposizione di cui all'art. 21 co.1 cod. civile.

L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione.

Il verbale delle sedute, da redigere in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 6 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da non meno di 3 membri in numero dispari. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto nell'atto costitutivo e limitato a 5 persone. Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo reputi necessario, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.



Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal vicepresidente o dal segretario o da un membro del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti :

- eleggere al proprio interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario che durano in carica per l'intera durata del consiglio direttivo.
- conferire al presidente o in mancanza di questi a un membro del consiglio direttivo la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, l'attuazione dei compiti statutari e il programma di lavoro di essa;
- predisporre e presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte sui risultati raggiunti e sui programmi futuri;
- accogliere o respingere, le domande di adesione per i soci;
- ratificare o modificare, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci morosi;

ART.7 Presidente, vicepresidente, segretario

1. Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi e in giudizio. La sua durata in carica è la durata stessa del consiglio direttivo ed è fissata a due anni.

Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il vicepresidente, il segretario o un membro del consiglio direttivo.

In caso di comprovata necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

2. Il Vicepresidente coadiuva il presidente in tutti i compiti e nel caso di assenza o impedimento di questi ne assume le mansioni.

3. Il Segretario redige i verbali delle sedute e li firma con il presidente, ha la custodia dell'archivio e del patrimonio dell'associazione.

ART. 8 Bilancio e patrimonio

1 L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea che lo approva a maggioranza.

L'assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve tenersi entro il 30 aprile di ogni anno.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9 Quote associative

1. L'Assemblea fissa, ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'importo della quota associativa a carico degli aderenti.

La quota associativa per i nuovi soci deve essere versata all'atto della approvazione e per i già associati entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli associati che si rendono morosi perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo e quello di ottenere i servizi dell'associazione; inoltre, decorso inutilmente un anno dalla scadenza del versamento, l'associato viene escluso. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico e non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o partecipazione a proventi e ricavi.

ART. 10 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi liberi di privati;
- c) contributi dallo Stato, Enti Locali, Enti ed Istituzioni pubbliche;
- d) contributi dalla Comunità Europea;
- e) contributi da organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
sponsorizzazioni;
- i) entrate derivate da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni e premi;
qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

I finanziamenti che pervengono all'Associazione devono essere depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.



ART. 11 Modifiche allo statuto e scioglimento

dell'associazione

1. Per discutere e deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e di scioglimento dell'associazione deve essere convocata l'Assemblea in seduta straordinaria.

Per i quorum costitutivi e deliberativi necessari per le modifiche allo statuto o la messa in liquidazione, si applica l'art. 21 cod. civ.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso. Tale eventuale saldo attivo di liquidazione ovvero l'eventuale patrimonio residuo non dismesso sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 12 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.